

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1989

Modifica del trattamento di missione per il personale dei comparti del pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90, sono emerse palesi incongruenze in ordine all'applicazione del comma 2 dell'articolo 5, relativo al trattamento di missione in favore dei dipendenti della pubblica Amministrazione, tanto da determinare uno stato di grave disagio in oltre 3.500.000 dipendenti.

I più colpiti dal pasticcio legislativo sono i dipendenti delle soprintendenze per i beni ambientali, culturali, architettonici, storici ed archeologici. Infatti, questi ultimi sono co-

stretti a svolgere attività istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico il più delle volte in territori di vaste proporzioni che implicano la necessità di costante e faticosa presenza nei cantieri di restauro e di scavo e l'effettuazione di missioni giornaliera, frequentemente ripetute, con partenza e rientro in sede nella stessa giornata e con lunghi tempi di viaggio - soprattutto nei casi di utilizzazione dei mezzi pubblici - che incidono notevolmente sul computo orario della missione.

D'altronde, le attività di sorveglianza, direzione tecnico-scientifica, documentazione grafica e fotografica sono strettamente connesse agli orari dei cantieri, secondo gli usi vigenti. Tali cantieri, nella normalità dei casi, sono in

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

località impervie ed isolate, distanti dai centri abitati e, pertanto, il fatto di interrompere il lavoro di cantiere per raggiungere posti di ristoro contrasta con esigenze evidenti di produttività, oltre che di opportunità per i compiti di tutela. Tali attività richiedono missioni ben più delle otto ore. Tuttavia, in conseguenza della inammissibilità del regime di opzione sancita nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i funzionari in missione, per non rimetterci finanziariamente, rientrano o cercano di rientrare in sede nelle otto ore, affrontando tutti i possibili rischi che possono derivare alle persone dalle elevate velocità e dalla circolazione stradale.

Inoltre, tradotta in termini pratici la disposizione in vigore non concede alcuna possibilità compensativa quando, anche per orari di missioni compresi fra quelli indicati al comma 1 del citato articolo 5, l'impiegato in trasferta non intenda ricorrere al regime del rimborso, peraltro sottoposto a tutta una serie di defini-

zioni di per sè introduttrici di nuovi disagi (fatture, personalizzazione delle fatture, non riconoscimento delle spese per eventuale uso del taxi, esclusione del rimborso di altre spese per rifocillazione non riconducibile al regime delle fatture).

Ne consegue che il modo migliore per redimere lo stato di disagio diffuso in cui vengono a trovarsi i dipendenti pubblici è quello di correggere il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 23 agosto 1988, n. 395, consentendo in ogni caso ai dipendenti dei comparti del pubblico impiego in missione oraria superiore alle otto ore giornaliera la opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliera, intere, anche in considerazione che una tale possibilità non costituirebbe una liberalità funesta per il bilancio dello Stato che, anzi, considerato il livello delle tariffe, ne trarrebbe vantaggio.

Per queste ragioni raccomandiamo l'accoglimento del disegno di legge che si compone di un unico articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, per i dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in missione oraria superiore alle otto ore giornaliere, è sempre ammessa l'opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.